



IL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DELL' EDUCATORE CINOFILO PER L'ESERCIZIO IN QUALITA' DELLA PROFESSIONE

A) Soggetti interessati

Gli Educatori Cinofili iscritti all'A.P.N.E.C. hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche necessarie a garantire le aspettative dei cittadini e delle istituzioni.

Il presente regolamento, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione. Gli Educatori Cinofili, che in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno effettivamente seguito l'intero percorso formativo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento dell'obbligo di formazione continua.

B) Contenuto della formazione professionale continua

La formazione continua deve riguardare le materie oggetto della professione dell'Educatore Cinofilo sulle quali vertono le prove d'esame per l'accesso alla professione:

1. Cultura cinofila in generale;
2. Psicologia canina;
3. Tecniche addestrative;
4. Elementi di veterinaria;
5. altre materie comunque funzionali all'esercizio della professione.

C) Attività che costituiscono formazione professionale continua

Costituiscono attività di formazione professionale continua:

1. la partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari, nella misura di un credito per ogni ora di formazione risultante dall'attestato rilasciato dall'Ente formatore, purché si tratti di materie riconducibili al punto B) del presente Regolamento;

2. la partecipazione a convegni di aggiornamento di durata minima di 4 ore, nella misura di quattro crediti per ogni evento, risultante da attestato di partecipazione rilasciato dall'Ente organizzatore.

L'iter formativo può inoltre essere assolto con l'espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale quali ad esempio:

3. la docenza in corsi di formazione, nelle materie di cui al punto B), nella misura di due crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita attestazione;

4. l'attività di relatore in convegni, nella misura di cinque crediti per ogni evento;

5. la redazione e pubblicazione di libri nelle materie di cui al punto B), nella misura di dieci crediti per ciascun libro pubblicato;

6. la redazione di articoli su riviste specializzate nelle materie di cui al punto B), nella misura da un credito per ciascun articolo pubblicato;

7. la risposta a quesiti per gli organismi della Categoria o per organizzazioni e centri studi esterni, purché inerenti alle materie di cui al punto B), nella misura di un credito ogni tre quesiti, comprovata da idonea documentazione;

8. il conseguimento di Attestati di Qualifica Professionale riconosciuti da Enti Pubblici, nelle materie di cui al punto B), nella misura da sette crediti per ciascun attestato;

9. la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle materie di cui al punto B), nella misura di due crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione;

10. le iniziative di formazione interna promosse da singoli professionisti o da pluralità di professionisti, purché il contenuto e le modalità di svolgimento siano conformi a quanto esposto ai punti precedenti e ne sia data preventiva comunicazione al Consiglio Regionale A.P.N.E.C. consentendo gli opportuni controlli. Le stesse dovranno essere dimostrate per mezzo di idonea documentazione accompagnata da una breve relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti dell'iniziativa formativa. Per tali attività è riconosciuto un credito per ogni ora di formazione.

D) Adempimenti per la formazione professionale continua

Fermo restando il dovere deontologico dell'aggiornamento professionale, ogni iscritto all'Albo al fine di adempiere al dovere di formazione professionale continua, deve conseguire almeno 25 crediti formativi nel corso dell'anno solare, scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze. Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti o casi di forza maggiore, sia impossibilitato a partecipare o, comunque, a svolgere l'attività di formazione continua deve darne comunicazione al Consiglio Regionale. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si elencano alcuni casi d'impedimento:

- lunghi periodi di assenza dall'Italia – superiori ai sei mesi nel corso dell'anno formativo – per attività lavorative svolte all'estero;
- impedimenti fisici o particolari situazioni personali (quali malattia, gravidanza, gravi problemi familiari, ecc.)

Il giudizio sulla qualità dell'evento impeditivo, ai fini della esenzione dall'obbligo di formazione professionale continua, spetta al Consiglio Regionale.

E) Controllo dello svolgimento della formazione professionale continua

Annualmente, entro il mese di febbraio, ogni iscritto dovrà inviare al proprio Consiglio Regionale dell'Associazione Professionale un'autocertificazione con l'indicazione del numero crediti formativi conseguiti nel corso dell'anno precedente distinti per tipo di attività formativa come specificato al punto C). Qualora invece l'iscritto intenda richiedere il rilascio della certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione continua, dovrà allegare alla domanda di cui al punto G) la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.

Il Consiglio Regionale ha comunque la facoltà di richiedere annualmente la documentazione per verificare l'assolvimento dell'obbligo di cui al punto D), documentazione che dovrà essere esibita entro 30 giorni dalla richiesta.

F) Attestazioni

L'Educatore Cinofilo può richiedere al Consiglio Regionale l'attestazione del percorso formativo completato nell'anno solare. In tal caso è tenuto a presentare apposita domanda, corredata della documentazione prescritta.

1. Le pratiche per la richiesta dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua debbono essere definite dal Consiglio Regionale **entro** 60 giorni dalla data del protocollo di arrivo della domanda e della relativa documentazione.
2. Nel caso di rilievi da parte del Consiglio Regionale per incompletezza della domanda o della documentazione o per altre cause, il termine di cui sopra deve essere considerato a partire dalla data in cui l'Educatore Cinofilo si è adeguato alle richieste formulate dal proprio Consiglio Regionale.
3. La documentazione prodotta dall'Educatore Cinofilo, dopo l'esame, deve essere archiviata presso il Consiglio Regionale che ha emesso la Attestazione. In caso di trasferimento, la stessa dovrà essere trasmessa al nuovo Consiglio Regionale.
4. Il Presidente del Consiglio Regionale, esaminate le domande e gli atti e riconosciute la validità e la legittimità, emette, in copia originale, l'Attestazione del Percorso di Formazione Continua, la sottoscrive e, previa apposizione di un numero di protocollo progressivo la trascrive su specifico registro da istituire.
5. Delle domande ricevute e degli atti prodotti il Consiglio Regionale dovrà farne specifica menzione nei verbali delle prime sedute Consiliari utili. Il rilascio dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua sarà oggetto di apposita delibera. In caso di mancato accoglimento, il diniego dovrà essere opportunamente motivato e comunicato al richiedente.
6. In costanza di validità è consentito, su motivata richiesta, il rilascio di un duplicato dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua.
7. Il rilascio dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua è sospeso nel caso in cui l'Educatore Cinofilo sia incorso in una sanzione disciplinare per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

G) Sanzioni

L'Educatore Cinofilo che non ottemperi all'assolvimento dell'obbligo della formazione continua obbligatoria, è assoggettato a sanzioni disciplinari come previsto dallo Statuto in caso di violazione dello stesso. In caso di controversie, il relativo ricorso dovrà essere inoltrato al Consiglio Nazionale dell'Associazione Professionale che decide in via definitiva.

H) Decorrenza

Il presente regolamento decorre dal 22 febbraio 2004.

I) Norma transitoria

Verificata l'opportunità di introdurre l'obbligo previsto dal presente regolamento in armonia con le norme di legge in corso di approvazione e valutati i presumibili effetti di queste disposizioni sull'attività dei Consigli Regionali e degli iscritti, si ritiene necessario differire l'applicazione del regime sanzionatorio previsto al punto g) a far data dal 1° gennaio 2006. In via transitoria, per i primi due anni di vigenza del presente regolamento basteranno 12 crediti, dal terzo anno 16 crediti, dal quarto 20 crediti e **dal quinto anno in poi 25 crediti.**